

**BOZZE DI STAMPA**

**3 giugno 2021**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente (83,212,938,1203,1532,1627,1632,2160-A)**

## **EMENDAMENTI**

### **Art. 1**

#### **1.200**

GRIMANI

*Al comma 1, capoverso, dopo la parola: «Tutela» inserire la seguente: «altresì», e dopo il primo periodo inserire il seguente: «Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile. ».*

---

#### **1.201**

GRIMANI

*Al comma 1, capoverso, dopo la parola: «Tutela» inserire la seguente: «altresì» e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile.».*

---

**1.202**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, sostituire le parole: « e gli ecosistemi» con le seguenti: «, gli ecosistemi e gli animali»;*

*b) sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.203**

LA PIETRA, LA RUSSA, TOTARO

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.» con le seguenti: «, nelle forme e nei modi disciplinati dalla legge dello Stato.»*

---

**1.204**

LA PIETRA, LA RUSSA, TOTARO

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il seguente periodo: «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».*

---

**1.205**

ABATE

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il seguente periodo: «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».*

---

**1.206**

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «dello Stato».*

---

**1.207**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «dello Stato»*

---

**1.208**

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «dello Stato» con le seguenti: «della Repubblica».*

---

**1.209**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: « dello Stato» con le seguenti: «della Repubblica».*

---

**1.210**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«1-bis. La legge dello Stato che disciplina le forme e i modi della tutela degli animali, approvata ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione come modificato dal presente articolo, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.»*

---

## **Art. 2**

### **2.200**

GRIMANI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e ambientali» con le seguenti: «e di sviluppo sostenibile».*

---

### **2.0.200**

CALDEROLI, AUGUSSORI, GRASSI

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 2-bis**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. La legge dello Stato che disciplina le forme e i modi della tutela degli animali, approvata ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione come modificato dalla presente legge, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.».

---

### **2.0.201**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

#### **«Art.2-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. La legge dello Stato che disciplina le forme e i modi della tutela degli animali, approvata ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione come modificato dalla presente legge, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.».

---

**2.0.202**

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis**  
*(Clausola di salvaguardia)*

1. Fino alla revisione dei rispettivi statuti, la legge dello Stato che disciplina le forme e i modi della tutela degli animali, approvata ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione come modificato dalla presente legge, si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute.».

---